

Sentenza n. 742/2024 pubbl. il 02/07/2024

RG n. ...

Repert. n.

del 02/07/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica
nella persona del dott. Gianmarco Calienno, ha pronunciato
la seguente

sentenza

nella causa civile in grado di appello iscritta al
n. R.G. promossa

da

, rapp. e dif. dagli avv.ti Paolo
Mercuri, Davide Mercuri, congiuntamente e disgiuntamente, e
dall' avv. Giulia Fidenzi quale domiciliataria, giusta
mandato in atti;

-appellante

contro

BANCA, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rapp. e
dif. dall'avv. giusta mandato in
atti;

-appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2 del
Giudice di Pace di Udine, I, di data
04.04.2023, depositata in data 05.04.2023, emessa nel
procedimento iscritto al n. 1411/2023 R.G.

Causa trattenuta in decisione alla scadenza del
termine assegnato per le note sostitutive dell'udienza ex
art.281 sexies c.p.c., sulle seguenti conclusioni:

Per l'attrice appellante:

*Tutto ciò premesso, si insiste per l'accoglimento
delle seguenti*



CONCLUSIONI

In totale riforma della sentenza di primo grado e rigettata ogni domanda della Società appellata:

1) *Accertare e dichiarare che la domanda introdotta dall'attore appartiene alla competenza per valore del Giudice di Pace;*

2) *Dichiarare conseguentemente la nullità della Sentenza n. del Giudice di Pace di Udine in data 04.04.2023, e depositata in data 05.04.2023;*

3) *Nel merito, accertato e dichiarato il diritto del sig. di ottenere la restituzione delle commissioni e delle spese non maturate in relazione al contratto di cessione di quote della retribuzione mensile n. .A stipulato con la Soc. Banca*

., condannarsi la Società

alla restituzione in favore dell'attore della somma di €. 805,25, ed in relazione al contratto di cessione di quote della retribuzione mensile n. .A stipulato con la suddetta Società, condannarsi la Società Banca

S.p.a alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €. 644,20, per la complessiva somma di €. 1.449,45 oltre interessi legali dalla data della diffida al saldo;

4) *In ogni caso, condannare la Società Banca*

S.p.a. al pagamento delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Per la convenuta appellata:

riportandosi a tutti gli atti e scritti di causa,

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

così giudicare:



in via principale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;

- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Banca appellata relativamente alla richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria nella misura pagata all'agente in attività finanziaria a titolo di provvigioni per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;

- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di parte appellante e per l'effetto condannarla al pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore dell'appellata di una somma equitativamente determinata.

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante applicare ai fini del calcolo dell'importo da restituire il criterio del costo ammortizzato secondo la curva degli interessi;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, applicare l'art. 92, II comma c.p.c. per le ragioni sopra esposte.

- IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si impugna e contesta altresì, quanto dedotto ed eccepito da parte appellante poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo, dunque, il rigetto di quanto richiesto e concluso; si dichiara altresì di non accettare



il contraddittorio su eventuali nuove circostanze sollevate in sede di conclusionali. Si chiede, infine, che la causa venga trattenuta per la decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, _____ proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine del 04.04.2023, depositata in data 05.04.2023, emessa nel procedimento iscritto al n. _____ R.G., con la quale il Giudice dichiarava la propria incompetenza per valore, assumendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, dopo avere premesso che il petitum, ovvero "la richiesta economica avanzata dall'attore rientri nella competenza per valore di questo giudice", aveva argomentato che tale accertamento "è strettamente e logicamente correlata all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato dal _____ con l'istituto di credito convenuto per un capitale pari ad euro 27.722,40: tale importo è superiore ai limiti di cui all'art. 7 cpc fissati per la competenza per valore del Giudice di Pace".

Con l'atto di appello parte attrice chiedeva di riformare la sentenza del Giudice di Pace e di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere la restituzione delle commissioni e delle spese non maturate in relazione al contratto di cessione di quote della retribuzione mensile n. _____.A stipulato con la Soc. Banca _____, condannando la Società _____ alla restituzione in favore dell'attore della somma di €. 805,25, ed in relazione al contratto di cessione di quote della retribuzione mensile n. _____.A



stipulato con la suddetta Società, condannarsi la Società
Banca alla restituzione in favore
dell'attrice della somma di €. 644,20, per la complessiva
somma di €. 1.449,45 oltre interessi legali dalla data
della diffida al saldo, con vittoria di spese per entrambi
i gradi del giudizio, con distrazione in favore dei
procuratori antistatari.

Si costituiva in grado di appello la Banca
, la quale assumendo che la
sentenza gravata fosse scevra da errori logico-giuridici
concludeva per pronuncia che confermasse integralmente la
pronuncia del Giudice di Pace, con vittoria di spese ed
onorari.

Acquisiti agli atti il fascicolo di primo grado e
l'offerta documentazione, esaurite le incombenze di rito,
la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione
in data 5/3/24 alla scadenza del termine assegnato ex
art.127 ter c.p.c. per il deposito delle note sostitutive
dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c., sulle conclusioni
trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

L'appello alla sentenza del GdP è ammissibile e
fondato.

In punto ammissibilità, occorre osservare che secondo
la costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.
9178/24,33456/19) l'appello costituisce il mezzo di
impugnazione necessario avverso la pronuncia del giudice di
pace declinatoria della propria competenza, essendo
interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze
dal giudice di pace ex art. 46 c.p.c..



Sicchè l'appello investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo.

Qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea dichiarazione di incompetenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.

Alla luce di quanto appena esposto è evidente l'ammissibilità dell'appello proposto nel presente giudizio, costituendo siffatta impugnazione il rimedio generale approntato dal legislatore avverso le sentenze con cui il Giudice di pace definisce il giudizio di primo grado, declinando la propria competenza in favore del Tribunale.

Accertata, pertanto, l'ammissibilità del gravame, è palese l'erroneità della sentenza di primo grado in punto competenza, tenuto conto che ai fini della determinazione del valore occorre fare riferimento esclusivamente al *petitum* dell'azione promossa in primo grado, poco più di Euro 1.400,00, ossia a quando in concreto è stato richiesto con la domanda condannatoria introduttiva, non all'oggetto dell'accertamento (incidentale) che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere sul



fondamento della questione, ossia, nella fattispecie concreta, l'eccepita nullità parziale del contratto di finanziamento, ancorchè esso fosse di importo superiore al limite di valore della competenza del giudice di prime cure.

Sicchè in accoglimento del gravame in punto competenza va dichiarata la nullità della sentenza di 1° grado per aver declinato la propria competenza in violazione degli artt.10 e 7 c.p.c..

Passando al merito della pretesa -che costituisce oggetto del motivo di appello di merito proposto dalla difesa di parte attrice- occorre evidenziare che la domanda di cui l'appellante chiede l'accoglimento attiene alla richiesta di rimborso delle commissioni pro rata temporis ex art. 125 co. 2 tub, ex art. 125-sexies tub ed ex lege n. 106/2021, come emendata dalla sentenza della corte costituzionale n. 263 del 22.12.2022, che l'appellante assume trattenute illegittimamente dalla banca convenuta.

Per comprendere al meglio la questione giuridica posta a fondamento della presente controversia è opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione che ha interessato la tematica della rimborsabilità dei costi bancari in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di credito di consumo e in particolare l'art. 125-sexies T.U.B. fino a giungere alla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale.

Il quadro normativo in tema di credito di consumo trova fondamento primariamente nel diritto europeo e in particolare nella Direttiva 2008/48/CE la quale all'art. 16 par. 1, in tema di costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata, stabilisce che: "il consumatore ha il diritto




di adempiere qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Tale previsione è stata recepita nel nostro ordinamento all'art. 125-sexies T.U.B. (introdotto dall'[art. 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#)) il quale al co. 1 stabiliva, prima della modifica apportata dalla l. 106/2021, che: "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". A fronte di questo quadro normativo l'ABF e la giurisprudenza di merito prevalente avevano sviluppato e consolidato la distinzione tra due diverse tipologie di costo: i costi cd. "upfront" ossia quelli che si esauriscono con la stipulazione del contratto di finanziamento e sono indipendenti dalla durata del medesimo (ad esempio i costi di istruttoria) e i costi cd. "recurring" ossia quelli che maturano nella fase esecutiva del contratto e dipendono dalla sua durata. In base a tale distinzione si riteneva che, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il consumatore potesse chiedere il rimborso dei soli costi "recurring" mentre quelli "upfront" fossero irripetibili.

Sul tema, una prima importante tappa evolutiva è costituita dall'intervento della sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia (Corte giust. UE, 11.9.2019, in causa C-383/18) con la quale la Corte europea, adita in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 16 par. 1 Dir.



2008/48/CE, stabiliva che la dicotomia tra costi "upfront" e "recurring" dovesse essere disattesa in quanto, di fatto, affidata alla manipolazione dell'intermediario con il rischio di arrecare danno al consumatore. Si affermava quindi, in un'ottica di tutela effettiva del consumatore, la rimborsabilità del costo totale del credito senza distinzioni e a prescindere dalla natura della spesa fatta valere.

La sentenza "Lexitor" e l'interpretazione della Direttiva europea fornita dalla Corte di Giustizia ha stimolato un intervento del legislatore nazionale il quale, con l'art. 11-octies, lett. c), così come introdotto in sede di conversione del c.d. decreto Sostegni Bis ([art. 1 l. 23.7.2021, n. 106](#) di conversione del [d.l. 25.5.2021, n. 73](#)), ha modificato il testo dell'[art. 125-sexies](#) T.U.B.. L'attuale formulazione prevede che: "Il consumatore ... ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Sempre in sede di conversione il legislatore ha introdotto anche una norma di diritto intertemporale al co. 2 dell'art. 11-octies, sancendo una netta distinzione tra la disciplina applicabile ai contratti di credito conclusi prima e dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa. Ai sensi dell'art. 11-octies co. 2, il nuovo art. 125-sexies T.U.B. si applicherebbe solo ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ossia dopo il 23 luglio 2021, mentre, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima di tale data, si applicherebbero l'art. 125-sexies e le norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei suddetti



contratti. In sintesi la norma stabiliva la non retroattività della nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. che recepiva il principio della sentenza "Lexitor", prevedendo che, per tutti i contratti stipulati prima del 23 luglio 2023 ed estinti anticipatamente, fossero rimborsabili i soli costi "recurring", in conformità alla normativa secondaria in vigore al tempo della stipulazione.

Tale situazione è ulteriormente mutata a seguito dell'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza 263/2022 del 22 novembre 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies co. 2 del Decreto Sostegni Bis per contrasto con l'art. 16 Dir. 2008/48/CE così come interpretato dalla sentenza "Lexitor". Più precisamente, con la pronuncia di incostituzionalità, è stato espunto il riferimento alle "norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia" vigenti alla data di conclusione del contratto cosicché, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma, dovrà essere rimborsata al consumatore la totalità dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del rapporto. Questi rapporti sono ora disciplinati solo dall'art. 125-sexies T.U.B. che, anche nella sua formulazione ante 2021, deve essere interpretato in conformità ai principi dettati dalla giurisprudenza europea ossia come se, fin dall'origine, avesse affermato che al consumatore deve essere restituito il costo totale del credito prescindendo dalla distinzione tra costi "upfront" e costi "recurring".

In conclusione, nel caso oggetto del presente giudizio e in applicazione del quadro normativo attualmente in vigore, tenuto conto della sentenza 263/2022 della



Corte costituzionale, pur essendo stati stipulati ed estinti i contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio prima del 23 luglio 2021, i costi relativi all'istruttoria dovranno essere rimborsati dalla banca convenuta all'appellante ai sensi dell'art. 125-sexies (nella sua formulazione ante 2021) interpretato in conformità ai principi della pronuncia "Lexitor".

Pertanto anche la clausola prevista all'art. 3.1. dei contratti *inter partes* dovrà essere ritenuta nulla in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo poiché determina un notevole squilibrio contrattuale a danno del consumatore.

Tale conclusione, è bene evidenziarlo, non è minata da una recente pronuncia del Giudice europeo.

In particolare, la Corte di Giustizia nel febbraio 2023 (Corte giust. UE, 9.02.2023 in causa C-555/21) si è infatti pronunciata nuovamente in merito alla rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata con riferimento ai contratti di credito di consumo in ambito immobiliare ex [art. 25](#) par. 1 Dir. 2014/17/CE.

La decisione, in apparente contrasto con i principi "Lexitor", ritiene compatibile con il diritto europeo una legislazione nazionale che in caso di estinzione anticipata del finanziamento in ambito immobiliare limiti il diritto di rimborso ai soli costi "recurring" escludendo la ripetibilità di quelli "upfront".

Ci si chiede quindi se, vista la sostanziale identità di formulazione tra l'art. 16 par. 1 Dir. 2008/48/CE (sui crediti di consumo) e l'art. [25](#) par. 1 Dir. 2014/17/CE (sui crediti di consumo in ambito immobiliare), la Corte di



Giustizia abbia inteso sovvertire e superare la sentenza "Lexitor".

In assenza di ulteriori indicazioni da parte della Corte di Giustizia si ritiene che la recente pronuncia non possa essere estesa anche ai contratti di credito consumo, ma che sia valida solamente in riferimento alla Direttiva oggetto di interpretazione considerando la peculiarità dei contratti di credito immobiliare e la diversità dei costi - spesso molto ingenti in questi ultimi- rispetto a quelli che vengono in rilievo nei contratti di credito in genere.

Infine si rileva che anche a livello nazionale il legislatore, con il Decreto Sostegni Bis, ha inteso differenziare le discipline delle due fattispecie dal momento che è stato espunto dall' art. 120-noviesdecies T.U.B. ogni riferimento all'art. 125-sexies T.U.B. Per queste motivazioni la decisione C-555/2021 della Corte di Giustizia e il principio in essa contenuto non può essere esteso ai contratti inter partes e non può essere applicato al caso in esame.

In definitiva, la domanda proposta in primo grado va totalmente accolta sicchè va dichiarato il diritto dell'appellante di ottenere la restituzione delle commissioni e delle spese non maturate in relazione sia al contratto di cessione di quote della retribuzione mensile n. .A stipulato con la Soc. Banca S.p.a., pari ad Euro 805,25 sia in relazione al contratto di cessione di quote della retribuzione mensile n. .A stipulato con la predetta, pari ad € 644,20.

Ne consegue che la convenuta appellata va condannata alla restituzione della complessiva somma di € 1.449,45,



oltre agli interessi legali dalla data della diffida al saldo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza con distrazione di in favore dei difensori attori che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando in grado di appello, così decide:

- a) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- b) condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di Euro 1.449,45, oltre agli interessi legali dalla diffida al saldo;
- c) condanna l'appellata al pagamento, in favore dei procuratori antistatari dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al 1° grado, in Euro a titolo di compenso ed Euro a titolo di spese, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge; quanto al 2° grado, in Euro a titolo di compenso ed Euro a titolo di spese, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.

Così deciso in Udine in data 02/7/2024;

Il Giudice

Gianmarco Calienno

